

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 226 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Umberto DONDI e della società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO DONDI, Presidente e legale rappresentante della società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020, per aver effettuato il 29.07.2020 il bonifico fuori termine, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente.

S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto DONDI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto DONDI e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina